

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori FERRAGUTI, GAMBINO, TEDESCO TATÒ,
ALBERICI, CALLARI GALLI, ANTONIAZZI, TARAMELLI, SALVATO,
TOSSI BRUTTI, NESPOLO e ZUFFA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MARZO 1989

Ripristino dell'indennità mensile di frequenza ai mutilati ed
invalidi civili minori di anni 18

ONOREVOLI SENATORI. - Il nostro disegno di legge non vuole, naturalmente, portare nuove norme nel *mare magnum* e confuso della pensionistica degli invalidi, ma nasce dall'esigenza di ovviare ad alcune ingiustizie perpetrate nei confronti dei portatori di *handicap* minori di diciotto anni.

Con l'articolo 6 della legge n. 508, approvata il 21 novembre 1988, è stato abrogato l'articolo 17 della legge n. 118 del 30 marzo 1971 che prevedeva un assegno di accompagnamento in favore dei portatori di *handicap* minorenni. È chiaro che questo fatto ha comportato, per questa parte di cittadini deboli tra i deboli, un disagio non indifferente, dal momento che questo assegno, che veniva rinnovato anno per anno, aveva funzioni precise, molto chiare e soprattutto veramente utili.

L'assegno in questione fungeva da supporto per quegli invalidi minori che, pur non essendo totali e quindi non usufruendo dell'indennità di accompagnamento, presentavano particolari difficoltà nel compiere atti quotidiani della vita inerenti alla loro età. È necessario dunque ripristinare questo assegno per dare ad oltre diecimila giovani handicappati che frequentano, anche periodicamente, centri di riabilitazione o terapeutici, scuole di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, o corsi di formazione professionale, un aiuto indispensabile ed anche un incentivo volto ad inserirli nel mondo degli altri.

Il nostro disegno di legge si pone dunque come un atto di giustizia e si propone alla vostra sensibilità umana e sociale. Purtroppo la nostra logica più volte ribadita con fermezza

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

non è quella di continuare a fare leggi e leggi che si rincorrono e si sovrappongono, ma in questo abbiamo ritenuto doveroso assumerci questa responsabilità.

Nell'articolo 1 il disegno di legge prevede l'istituzione di un assegno mensile in favore di invalidi minori di diciotto anni che presentino minorazioni tali da creare difficoltà nello svolgimento quotidiano degli atti della vita inerenti alla loro età e tali da rendere necessario il ricorso, anche periodico, a centri di riabilitazione o terapeutici. Si prevede inoltre di estendere il medesimo assegno ai minori

che frequentano le scuole di ogni ordine e grado o corsi di formazione professionale.

L'articolo 2 fissa le modalità di presentazione delle domande e la relativa documentazione ed inoltre stabilisce che la concessione dell'assegno stesso è strettamente limitata alla durata effettiva del trattamento o del corso.

L'articolo 3 determina infine l'incompatibilità di tale provvidenza con l'indennità di accompagnamento o con qualsiasi forma di ricovero.

L'articolo 4 assicura la copertura finanziaria della spesa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai mutilati e agli invalidi civili, di età inferiore ai diciotto anni, a cui sia stata riconosciuta dalle competenti commissioni sanitarie una particolare difficoltà a svolgere le azioni e le funzioni quotidiane della propria età e che devono, a seguito della loro minorazione, far ricorso non occasionale, anche se periodicamente, a trattamenti riabilitativi o terapeutici, è concessa una indennità mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni.

2. La medesima indennità è concessa per ciascun anno di frequenza ai mutilati ed invalidi civili di cui al comma 1 che frequentano scuole pubbliche o private, purchè legalmente riconosciute, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonchè centri di formazione o addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.

3. L'indennità di frequenza è erogata alle medesime condizioni di reddito previste per l'assegno di cui al comma 1, salvaguardando il sistema delle perequazione automatica.

Art. 2.

1. La domanda per la concessione dell'indennità di frequenza, che deve essere rinnovata annualmente, va inoltrata alla prefettura territorialmente competente da chi ha la rappresentanza del minore e corredata dal verbale della commissione sanitaria, dalla dichiarazione dei redditi secondo le norme stabilite nell'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, da un certificato di frequenza della direzione della scuola, del corso o del centro.

2. La concessione dell'indennità mensile di frequenza decorre dal primo giorno del mese successivo a quello dell'effettivo inizio della

frequenza al corso o al trattamento riabilitativo ed ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza.

3. Il Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica può, in ogni momento, revocare con effetto immediato il provvedimento di indennità di frequenza qualora da accertamenti esperiti non risulti soddisfatto il requisito di frequenza.

Art. 3.

1. L'indennità di frequenza è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero e non è concessa ai minori che beneficiano dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 406, e alla legge 11 febbraio 1980, n. 18.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutabile in lire 25 miliardi per l'anno 1989, in lire 27 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 29 miliardi per l'anno 1991, si provvede con gli stanziamenti ordinari del capitolo 4288 iscritto nello stato di previsione del bilancio del Ministero dell'interno.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.